

COMUNE DI VOLVERA

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 5 novembre 2018

Art. 1- PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. L'attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo o gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario da parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Volvera l'Albo delle Associazioni, al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni e le libere forme associative operanti nel territorio comunale.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) socio - assistenziale, sanitario
 - b) beni culturali, cultura e istruzione;
 - c) protezione civile;
 - d) ambiente;
 - e) sport e tempo libero.
3. L'ufficio cultura e biblioteca cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi e adempimenti prescritti.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'articolo precedente, purché la loro attività non abbia scopo di lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione e alle leggi.
2. Le Associazioni, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, devono avere:
 - a) sede legale nel Comune, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio comunale;
 - b) Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
 - c) una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
 - d) elettività e gratuità delle cariche associative;
 - e) obbligatorietà del bilancio.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco, tramite l'Ufficio Protocollo.
2. Alla domanda devono essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:
 - a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo;
 - b) dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;

- d) comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati;
- e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla richiesta d'iscrizione (se associazione costituita da almeno un anno);
- f) copia dell'ultimo bilancio o consuntivo approvato;
- g) richiesta d'inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;
- h) per le Associazioni a rilevanza sovra comunale è sufficiente copia dello statuto sovra comunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero per le associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti riconosciuti dal C.O.N.I. copia dell'affiliazione;
- i) l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la normativa vigente.

Art. 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.
2. Tale termine è sospeso in caso di richiesta d'integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3.
4. Il provvedimento d'iscrizione, di cancellazione o di rigetto della domanda viene notificato al soggetto interessato entro quindici giorni successivi all'adozione del provvedimento.
5. L'iscrizione ha una validità biennale che decorre dal provvedimento di iscrizione fino al 30 aprile di ogni anno dispari.

Art 6 - REVISIONE DELL'ALBO

- 1- Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione biennale dell'Albo stesso al 30 aprile di ogni anno dispari. Entro tale data le associazioni inviano al Comune:
 - a) una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente;
 - b) copia dell'ultimo bilancio o consuntivo approvato.

Art. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 3, o non provveda agli obblighi di cui al precedente art. 6, si procede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo che è comunicata per iscritto all'associazione.
2. La cancellazione d'ufficio dall'Albo, è prevista anche per le associazioni che non possono documentare alcuna attività nel biennio precedente.
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciute i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale.

2. L'iscrizione all'Albo costituisce:

- condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, salvo diversamente previsto da eventuali atti deliberativi;

- condizione di favore:

a) per la concessione del patrocinio dell'Ente;

b) per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali.

Art. 9 - DIRITTO ALL' INFORMAZIONE

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità d'iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità (sia a mezzo stampa, sia nell'albo pretorio on line, sia sul sito web del Comune).

2. L'Albo comunale delle Associazioni è pubblico.

Art. 10 - NORME TRANSITORIE

1. Ai fini della costituzione dell'Albo, secondo le norme del presente regolamento, le Associazioni, anche se già iscritte, devono presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una nuova domanda d'iscrizione, allegando la documentazione prevista dal presente regolamento.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la prima revisione dell'albo avviene alla data del 30 aprile 2021.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Presente regolamento sostituisce tutte le attuali norme inerenti l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

2. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni obbliga le medesime ad autorizzare il Comune al trattamento dei dati nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

Art.12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 70 dello Statuto Comunale.